

Roma, 15 gennaio 2021

IL TAR DI LECCE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CONCESSIONARI ALLA ESTENSIONE DELLA DURATA PREVISTA DALLA LEGGE NR. 145/2018

“Le proroghe cd tecniche annuali sono illegittime in quanto i comuni hanno l’obbligo di applicare la legge nr. 145/2018”

Le sentenze del TAR di Lecce nr.71, 72, 73, 74 e 75 depositate oggi ribadiscono, con ulteriori motivi e nonostante la richiesta di chiarimenti della CE, l’orientamento già espresso con la precedente sentenza nr. 1321 del 27 novembre 2020 per cui non spetta alla pubblica amministrazione disapplicare la legge nr. 145/2018.

Ma v’è di più!

In tali sentenze il Giudice amministrativo adito afferma chiaramente e inequivocabilmente anche *“il diritto della parte ricorrente di conseguire la proroga del titolo concessorio in essere per la durata prevista dalla legge nazionale n. 145/2018, ovvero fino al 31/12/2033, atteso che il diritto alla proroga risulta direttamente sancito dall’art. 1 commi 682 ss della legge 145/2018”*.

Degni di nota sono le articolate e convincenti motivazioni circa la necessità della tutela del cd *legittimo affidamento* nonché della tutela della proprietà aziendale affermando l’illegittimità degli artt 42 e 49 del CdN nella parte in cui si esclude l’indennizzo in favore del concessionario uscente.

Interessanti e stimolanti sono, infine, le argomentazioni sui contenuti di un processo di riforma del settore.

Da queste sentenze traiamo ulteriori motivi di conferma della giustezza della nostra piattaforma rivendicativa per la salvaguardia di questo settore economico oggi più che mai cruciale per le sorti economiche del Paese.

Il presidente
Antonio Capacchione

